

## **Consiglio Nazionale Forense, sent. 22 gennaio 2024, n. 2**

**(omissis)**

Con ricorso depositato in data 9 giugno 2021 alla Segreteria del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze, l'avv. [RICORRENTE] del Foro di Firenze proponeva impugnazione avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze Prot. n. 1667/2021 del 19.02.2021, depositata in data 20.04.2021, notificata all' incolpato in copia conforme all' originale a mezzo pec il 10.05.2021, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte d'Appello di Firenze, nel procedimento disciplinare iscritto al n. 540/2015 R.R., dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile delle incolpazioni a lui ascritte, infliggendogli la sanzione disciplinare della censura. L'avvocato [RICORRENTE] del Foro di Firenze è stato sottoposto a procedimento disciplinare per rispondere dei fatti, rilevanti sul piano deontologico, di cui al seguente capo di incolpazione:

*"violazione degli artt. 9, 19 e 48 I comma del Codice Deontologico Forense, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro e al dovere di correttezza e lealtà nei confronti dei colleghi, per avere prodotto in più cause civili la corrispondenza inviata al Collega Avv. [AAA] contenente una proposta transattiva e la comunicazione dell'Avv. [AAA] in risposta a tale proposta. In Firenze fino al 16.10.2014".*

Con esposto depositato in data 28/10/2014 l'avv. [AAA] chiedeva al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di valutare la rilevanza deontologica del comportamento dell'avv. [RICORRENTE] il quale, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, ove tutelava la parte intimata e di successivi giudizi a questo collegati e conseguenti, aveva depositato la corrispondenza scambiata con l'esponente, Collega di controparte, relativa ad una proposta transattiva.

In data 9/2/2015, l'incolpato depositava le proprie deduzioni difensive, nelle quali sosteneva l'infondatezza dell'esposto in quanto la comunicazione dallo stesso inviata all'esponente non era soggetta alle limitazioni previste dall'art. 48 del vigente Codice Deontologico sia perché non qualificata espressamente come "riservata e non producibile in giudizio" sia perché non conteneva una vera e propria proposta, trattandosi in realtà di una proposta di pagamento rateale dell'intero credito vantato da controparte. L'incolpato evidenziava altresì che comunque, anche considerando il contenuto della richiamata corrispondenza come relativa ad una proposta transattiva, la sua produzione in giudizio sarebbe stata comunque consentita ai sensi dell'art. 91 I comma cpc in tema di liquidazione delle spese di giudizio in presenza di una proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo.

L'esposto veniva trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze e assegnato alla sezione designata con nomina del Consigliere Istruttore il quale formulava la rituale richiesta di chiarimenti ex art. 15 Regolamento CNF n. 2/2014 e, in assenza di ulteriori difese dell'incolpato, proponeva l'approvazione del capo di incolpazione in epigrafe riportato che veniva deliberata con

provvedimento del 23/1/2020, a cui seguiva delibera di citazione a giudizio dello stesso.

Veniva disposta la citazione a giudizio, ritualmente notificata all'incolpato e alle altre parti interessate con udienza dibattimentale fissata per il 9 novembre 2020 alla quale il Collegio, respinte le richieste istruttorie avanzate dall'incolpato ritenute ininfluenti ai fini del giudizio, disponeva un rinvio del procedimento per consentire allo stesso di depositare una memoria riepilogativa e alcuni documenti, tra i quali anche una decisione del C.D.D. di Firenze su una analoga questione. L'incolpato provvedeva pertanto al deposito di un ulteriore atto difensivo nel quale ribadiva le proprie difese chiedendo decisione di non luogo a provvedimento disciplinare, in ipotesi anche per "errore putativo" nella quale sarebbe incorso nella interpretazione dell'applicazione dell'art. 48 C.D.F. con riferimento all'art. 91 CPC, depositava una sentenza della Suprema Corte e una della Corte Costituzionale a sostegno della propria posizione, documentazione che veniva integrata alla successiva udienza con una sentenza del CDD di Firenze. Alla udienza del 19/2/2021 la sezione, acquisita la documentazione in atti e ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, deliberava dichiarando la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Gli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale, secondo il Giudice della Disciplina, non lasciano dubbi circa la fondatezza dell'esposto e la responsabilità disciplinare del comportamento tenuto dall'incolpato.

E' pacifico nonché documentalmente provato, secondo il CDD, che l'Avv. [RICORRENTE], dopo averne richiamato il contenuto, ha prodotto con la memoria ex art. 426 cpc depositata nell'interesse di [BBB] nel procedimento di sfratto per morosità RG [OMISSIS]/2013 Tribunale di Firenze, la e-mail inviata in data 19/8/2013 all'esponente, legale della parte intimante, con la quale proponeva il pagamento rateale dei canoni maturati e non pagati a condizione che la propria cliente potesse continuare il rapporto locatizio nonché la e-mail ricevuta in data 30/8/2013 con la quale detta proposta veniva respinta. Il contenuto di questo scambio di corrispondenza viene inoltre riferito anche nell'atto di appello proposto dalla sig.ra [BBB] alla sentenza n. [OMISSIS]/2014 che definiva il richiamato procedimento. Nessun dubbio può sussistere né sul fatto che il termine "corrispondenza", contemplato dall'art. 48 C.D.F. comprenda anche le comunicazioni e-mail, essendo detti messaggi ormai assimilati alla corrispondenza per pacifica giurisprudenza, né sul contenuto riservato delle richiamate e-mail indipendentemente dalla qualificazione alle stesse data dai legali. E' evidente infatti come l'avv. [RICORRENTE] abbia avanzato al collega di controparte una proposta conciliativa, proponendo sì il pagamento integrale dei canoni maturati ma avanzando la proposta in un giudizio in corso e chiedendo contestualmente la rinuncia dei locatori al recesso del contratto di locazione già esercitato e al procedimento di convalida di sfratto. La proposta avanzata da parte dell'incolpato, pertanto, risulta caratterizzata dalla reciprocità delle concessioni delle parti richiesta dall'art. 1965 quale requisito per l'integrazione di una transazione e come tale è soggetta al divieto di produzione in giudizio dai sensi dell'art. 48 C.D.F. In applicazione di detta norma infatti sono riservate, e

come tali non producibili in giudizio, non soltanto le comunicazioni oggettivamente qualificate come tali ma anche la corrispondenza che, pur non essendo qualificata espressamente come riservata, contenga proposte transattive scambiate con i colleghi e le relative risposte.

Infondata, per il collegio, è anche l'argomentazione spesa dall'incolpato di inoperatività dell'art. 48 C.D.F. essendo lo stesso accusato di avere depositato la corrispondenza relativa ad una proposta conciliativa avanzata in corso di causa e richiamata negli atti difensivi allo scopo di indurre il Giudice a valutare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 91 I comma cpc e se del caso a liquidare le spese di giudizio in tutto o in parte a carico di parte intimante, avendo la stessa immotivatamente rifiutato la proposta transattiva ricevuta.

L'intento perseguito con il divieto di produzione in giudizio di proposte con contenuto transattivo scambiate tra colleghi è quello di tutelare il corretto svolgimento dell'attività defensionale, consentendo ai legali di formulare in via autonoma, e liberamente, proposte transattive o contestare le proposte ricevute senza il condizionamento del timore della loro divulgazione o produzione in giudizio con possibile pregiudizio delle ragioni dei propri assistiti.

Inconferenti rispetto al presente procedimento sono le ulteriori decisioni depositate da parte dell'incolpato: quanto alla sentenza della Corte Costituzionale n. 268/20 in quanto riporta lo stesso principio di quello sancito dalla Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sopra richiamata e quanto alla sentenza del C.D.D. di Firenze II sezione del 5/10/2020 in quanto attiene ad altra ipotesi integrante l'eccezione di cui al n 1 del secondo comma dell'art. 48 C.D.F.

Quanto alla applicazione dell'istituto dell'errore putativo che l'incolpato ha suggerito per ottenere una pronuncia di non luogo a procedimento disciplinare va innanzi tutto evidenziato che l'art. 59 lettera n) della L.F. dispone che le norme del codice di procedura penale si applicano in via sussidiaria al procedimento disciplinare, se compatibili. In relazione al contenuto di detta norma, la sentenza n. 24373/20 della Corte di Cassazione Sezioni Unite ha chiarito che, nel procedimento disciplinare, le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di rito. Ad ogni modo, le ragioni sopra espresse portano ad escludere che l'incolpato non abbia commesso l'illecito deontologico de quo indotto da un errore sulla interpretazione della norma deontologica di riferimento, anche in considerazione della corrispondenza tra i principi espressi dalle decisioni dallo stesso richiamate nei propri scritti difensivi e la giurisprudenza costante del Consiglio Nazionale Forense.

L'incolpato è stato, pertanto, ritenuto colpevole della violazione deontologica ascrittagli, con applicazione della sanzione della censura, ritenuta equa, in quanto i precedenti disciplinari dell'incolpato non rendevano possibile, ad avviso del Giudice della disciplina, l'applicazione della sanzione nella forma attenuata, ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera a) C.D.F.

Impugna la sentenza sopra menzionata l'avv. [RICORRENTE], adducendo articolati motivi di ricorso, con i quali lamenta, in sintesi: a) la violazione dell'articolo 23 comma 1 lettera C) del regolamento del CNF n. 2 del 21.02.2014. b) l'omessa citazione da parte del CDD dell'avvocato [AAA], quale teste a conferma delle circostanze riferite nella sua segnalazione del 28.10.2014; c) l'assoluta inutilizzabilità sia delle circostanze riferite nell'esposto dall'avvocato [AAA] e specificamente contestate all'incolpato nel corso del procedimento disciplinare sia di tutti i documenti ad esso allegati ed in particolare del documento indicato al numero 5, asseritamente qualificato come appello; d) la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare. A ciò si aggiungono censure di merito e di rimodulazione in misura *leviore* della sanzione inflitta.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento, o, in ipotesi subordinata, per la riforma della impugnata decisione resa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense per il Distretto della Corte d' Appello di Firenze in data 19.02.2021.

#### DIRITTO

Preliminarmente alla trattazione del merito dell'impugnativa, deve essere affrontata, per la sua priorità logico-giuridica, la questione assorbente ed impediente, relativa alla prescrizione dell'azione disciplinare.

Nel caso che ci occupa, appare infatti indispensabile valutare se sia decorso o meno il tempo legislativamente indicato ai fini prescrizionali dell'azione disciplinare.

Come noto, la prescrizione dell'azione disciplinare può essere rilevata ex officio [cfr. da ultimo, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 14 del 28 febbraio 2023]. Dunque, occorre, preliminarmente, verificare se, nel caso di cui ci si occupa, sia o meno decorso il *tempus prescriptionis*.

I fatti per i quali è stata comminata censura all'avvocato [RICORRENTE] in sede disciplinare sono stati posti in essere, secondo quanto risulta dagli atti, fino al 16.10.2014, quindi, dopo la data (2 febbraio 2013) di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, con conseguente applicazione della disciplina della prescrizione recata dalla nuova legge professionale, in particolare laddove (art. 56) essa individua una durata massima per l'azione disciplinare di sette anni e sei mesi, a prescindere dagli atti interruttivi ed al netto di eventuali sospensioni. L'illecito contestato (artt. 9, 19 e 48 comma 1 del Codice Deontologico Forense) soggiace, pertanto, alla disciplina recata dalla legge n. 247/2012, e trova, dunque, pacifica applicazione la previsione di cui all'art. 56 CdF (Prescrizione dell'azione disciplinare), a mente del quale, come noto: "1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto. 2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 55, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna. 3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo

termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni”.

La giurisprudenza di legittimità – anche molto recentemente – ha avuto ad affermare che “Nel nuovo ordinamento professionale forense (L. n. 247/2012), che sotto questo profilo segue criteri di matrice penalistica, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto (art. 56, co. 1) e in nessun caso, quindi al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, il termine stesso può essere prolungato di oltre un quarto (art. 56, co. 3), cioè sette anni e mezzo dal fatto di rilevanza deontologica; ciò, a differenza della disciplina previgente (art. 51 RDL n. 1578/1933), la quale era invece ispirata a un criterio di natura civilistica, secondo cui la prescrizione, una volta interrotta, riprendeva a decorrere nuovamente per altri cinque anni [Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 10085 del 14 aprile 2023; in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 28 febbraio 2023].

Nel caso che ci occupa, l’illecito contestato all’Avv. [RICORRENTE] ha natura istantanea, sino alla data indicata nel capo di incolpazione, e, quindi, il *dies a quo* per computare il termine di prescrizione va individuato nel 16 ottobre 2014. Nel caso che ci occupa, a prescindere dagli atti interruttivi, il termine massimo di sette anni e sei mesi, previsto dall’art. 56 della legge professionale, è venuto a maturare in data 16 aprile 2022.

Con conseguente prescrizione dell’azione disciplinare in relazione all’illecito contestato.

La questione preliminare, relativa alla intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare, assorbe la trattazione dei motivi di merito e comporta l’annullamento della censura, comminata all’incolpato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze.

P. Q. M.

visto l’art. 37, comma 1 della l. 31 dicembre 2012, n. 247; l’art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 e l’art. 33, comma 3 del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2; il Consiglio Nazionale Forense dichiara prescritta l’azione disciplinare.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023